NUOVA DISCIPLINA DEL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE

Art. 5

Rendiconti

Ogni ente o associazione che fruisca del contributo dello Stato di cui alla presente legge e' tenuto, anche qualora non rinnovi la domanda di contributo, a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un rendiconto che giustifichi e documenti l'impegno del contributo assegnato. Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e della sanita', provvede ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisca le modalita', i contenuti e i termini del rendiconto di cui al presente articolo.

Versione in vigore dal 9 dicembre 1987, non più in vigore dal 5 gennaio 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche
Estremi	Legge 19 novembre 1987, n. 476
Titolo	I — Enti e associazioni di promozione sociale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-disciplina-del-sostegno-alle-attivita-di-promozione-sociale-e/art-5-rendiconti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it